



MUNICIPALITA' 8

CHIAIANO – PISCINOLA MARIANELLA – SCAMPIA

SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

DETERMINAZIONE

N. 6 del 26.06.2018

OGGETTO: Proroga del Contratto Rep. n. 86185 del 16.01.2018 – relativo al servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole dell'infanzia comunali e dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali nonché del personale scolastico avente titolo della Municipalità 8, in favore della Ditta E.P. S.p.A. con sede legale in Roma alla via G. Palumbo n. 26 e sede amministrativa in Napoli alla Via Terracina n.188 C.F./ P.IVA 05577471005 - per la prosecuzione del servizio in favore dei medesimi beneficiari nel trimestre ottobre/dicembre 2018 - anno scolastico 2018/2019 - agli stessi prezzi, patti e condizioni ivi contenute e sottoscritte.

Integrazione dell'impegno di spesa di complessivi € 301.218,38, IVA inclusa al 4%, sul cap.104201/8 codice 04.06-1.03.02.15.006 del Bilancio 2018.

Pervenuta al Servizio Finanziario

in data 27 GIU 2018 prot. n D/2

Registrata all'indice generale

in data 28/ GIU 2018 n 982

Il Direttore della Municipalità 8 Chiaiano – Piscinola Marianella – Scampia

Premesso che

- il Comune di Napoli assicura il servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole dell'infanzia comunali e statali e delle scuole statali primarie e secondarie di primo grado;
- l'art. 20 del Regolamento delle Municipalità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.68 del 21/9/05, stabilisce, tra l'altro, che *“la programmazione e l'organizzazione dei servizi di refezione e di trasporto scolastici”* sono di competenza delle Municipalità, fermo restando che *“in relazione all'affidamento ed alla gestione della refezione scolastica e del trasporto scolastico, gli uffici centrali indicano anche i criteri per garantire la omogeneità della qualità dei servizi”*;
- il servizio di refezione scolastica è stato definito dalla Giunta Comunale, con propria deliberazione n.787 del 31/10/2012 *“funzionale alla garanzia dell'effettività del diritto allo studio in favore della generalità della popolazione,obbligatoriamente facente carico ai Comuni, i quali sono tenuti a sopportare i relativi costi, per quanto non coperti dai contributi degli utenti, in specie quelli appartenenti alle fasce reddituali più deboli”*;
- con successiva deliberazione n. 985 del 20/12/2012 il Comune ha riconosciuto, tra l'altro, che il servizio di refezione scolastica rientra tra le funzioni essenziali ed infungibili, affidate al Comune;
- con determinazione dirigenziale n. 2 del 28/06/2017, I.G. 688 del 5/07/2017 a firma congiunta dei Dirigenti dei Servizi Attività Amministrative delle dieci Municipalità, è stata indetta, sulla scorta degli indirizzi dell'Amministrazione, un'unica gara, suddivisa in dieci lotti, con procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per il periodo ottobre 2017/giugno 2018 in favore degli alunni delle scuole dell'infanzia comunali e dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali, nonché del personale scolastico avente titolo rispettivamente delle Municipalità I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X;
- in data 03/11/2017, la Commissione di Gara, condiviso e validato il giudizio del R.U.P. in merito alla congruità dell'offerta, ha determinato – tra l'altro – la proposta di aggiudicazione del Lotto 8 di gara in favore di E.P. S.p.A. che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con Determinazione dirigenziale n.8 del 07.11.2017 si è proceduto ad aggiudicare, in via definitiva, il Lotto 8 della gara relativo al servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole dell'infanzia comunali e statali e delle scuole statali primarie e secondarie di primo grado, ricadenti nel territorio della Municipalità 8^ Chiaiano, Piscinola-Marianella, Scampia per l'a.s. 2017/2018, alla Ditta E.P. S.p.A., con sede legale in Roma alla via G. Palumbo n. 26 e sede amministrativa in Napoli alla Via Terracina n.188, C.F./P. IVA 05577471005, per un importo complessivo di € **1.259.050,77**, come risultante dal ribasso del 24,00% sul prezzo a base d'asta, così composto: € 1.210.625,74 quale costo complessivo dei pasti (di cui € 30.098,43 per oneri di sicurezza) ed € 48.425,03 per IVA al 4%;
- in data 16.01.2018 è stato stipulato tra il Comune di Napoli e la società E.P. s.p.a. il relativo Contratto Rep. n. 86185 con scadenza il 30 giugno 2018;

Rilevato che il Capitolato Speciale di Appalto, parte integrante e sostanziale del Contratto, all'art. 2, secondo comma, testualmente prevede *“Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice il contratto può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli alla Stazione Appaltante.”*;

Considerato che

- la facoltà della “proroga”, prevista in detta norma di legge e riportata nel Capitolato, è stata rinnovata dal D.Lgs. 50/2016 rispetto alla formulazione del D.Lgs. 163/2006 e, secondo l'interpretazione letterale e l'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, è da qualificarsi proroga “contrattuale”;

- sul piano strettamente formale, ferma restando la necessità di idonea ed adeguata motivazione comune a tutti i provvedimenti, per l'esercizio della facoltà di ricorrere alla proroga contrattuale, è richiesta esclusivamente la espressa previsione nel bando, affinché gli aggiudicatari abbiano preventiva conoscenza dell'eventuale prolungamento della durata del contratto;
- la motivazione del ricorso alla proroga contrattuale risiede nella necessità di garantire il servizio nelle more della individuazione del nuovo affidatario, attraverso l'esperimento di procedura ad evidenza pubblica;
- il bando per l'affidamento del servizio di refezione per l'anno scolastico 2018/2019 è in via di completamento e di pubblicazione, ma i tempi per la conclusione della procedura di appalto, suddiviso in 10 lotti, di importo a base d'asta sopra soglia comunitaria e presidiato dal criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non sono oggettivamente compatibili con la definitiva individuazione del nuovo contraente all'apertura dell'anno scolastico 2018/2019;

Verificato che la prestazione in proroga può essere finanziata con le risorse imputate al trimestre ottobre/dicembre 2018, per lo stesso titolo, incrementate delle economie di spesa realizzate sull'importo impegnato nel primo semestre 2018, il cui ammontare totale, attraverso l'applicazione del ribasso percentuale, particolarmente vantaggioso, del 24%, garantisce la copertura della spesa a tutto il mese di dicembre 2018;

Atteso che:

- con nota PG/2018/567217 del 20.06.2018, seguita da nota di precisazione PG/2018/579290 del 25.06.2018, l'affidatario EP s.p.a. è stato invitato a formalizzare la disponibilità all'assunzione delle prestazioni in proroga, di fatto già accettate attraverso la sottoscrizione del Capitolato allegato al contratto stipulato;
- la società EP s.p.a, con nota del 21.06.2018 acquisita a mezzo pec in data 22.06.2018, e successiva nota del 25.06.2018, ha formalizzato la disponibilità alla prosecuzione del Contratto;
- in vista della proroga, stante la scadenza del Contratto alla data del 30 giugno 2018, sono state avviate in capo alla Società E.P. s.p.a le verifiche sulla permanenza dei requisiti già accertati in sede di aggiudicazione;

Rilevato:

- che il servizio di refezione scolastica è stato definito dalla Giunta Comunale, con propria deliberazione n.787 del 31/10/2012 "funzionale alla garanzia dell'effettività del diritto allo studio in favore della generalità della popolazione, obbligatoriamente facente carico ai Comuni, i quali sono tenuti a sopportare i relativi costi, per quanto non coperti dai contributi degli utenti, in specie quelli appartenenti alle fasce reddituali più deboli";
- l'interesse pubblico ad assicurare il servizio di refezione scolastica, servente al diritto all'istruzione, come espressamente enunciato nella Delibera di G.C. n. 985 del 20/12/12, che richiama "tra le funzioni di cui all'art.21, comma 3, della legge 42/2009 qualificate dalla Corte (Corte dei Conti sezione Regionale di Controllo della Toscana, delibera 20 dicembre 2011 n.519/2011/Par) come infungibili ed essenziali rientrano (lett. C) "le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica";
- che da ultimo, anche in sede di Conferenza dei Presidenti delle Municipalità del 30/10/2017, è stato richiamato, come da relativo verbale, il carattere dell'essenzialità del servizio di refezione scolastica espressamente dichiarato con la deliberazione di G.C. 985/2012;

Dato atto della perdurante assenza del Dirigente del Servizio Attività Amministrative e della necessità di fare luogo alla proroga in vista dell'avvio del servizio alla ripresa delle attività didattiche;

Visti:

- la deliberazione di C.C. n. 30. del 23/04/2018 di approvazione del bilancio pluriennale 2018/2020 e lo stanziamento delle risorse economiche in favore della Municipalità 8^a per il servizio di refezione scolastica in favore degli alunni delle scuole dell'infanzia comunali e dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali, nonché del personale scolastico avente titolo sul capitolo 104201/8 del Bilancio Pluriennale 2018/2020, annualità 2018, missione 4, programma 6, titolo I macroaggregato 3;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente per le ipotesi di assenza del Dirigente Responsabile di Servizio;

Ritenuto che ricorrano le condizioni di legge e le motivazioni di opportunità e di merito, per esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 2, comma 2, del Capitolato Speciale di Appalto, attraverso il richiamo all'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, atteso altresì che la refezione scolastica, servizio funzionale alla garanzia dell'effettività del diritto di studio in favore della generalità della popolazione, come da motivazione della Del. G.C. 787/2012, è funzione infungibile ed essenziale e non può essere interrotta per le ripercussioni sulla qualità e quantità dell'offerta scolastica;

Dato atto che con nota PG/2018/576211 del 22.06.2018 è stata data comunicazione dell'avvio del presente procedimento ai sensi della Direttiva Generale del Sig. Sindaco per l'attività amministrativa e la gestione;

Visti:

- gli artt. 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. n.267/2000;
- la Legge della Regione Campania, n. 4 del 1/02/2005, relativa a "Norme Regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione ed alla formazione", che considera il servizio di refezione nell'ambito degli interventi previsti all'art. 5;

Letta la nota del Segretario Generale PG/2018/548425 del 14.06.2018 avente ad oggetto "Refezione scolastica – trimestre ottobre/dicembre 2018";

Attestato:

- che l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00 e degli artt. 13, c. 1, lett. b) e 17, c.2, lett.a) del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di C.C. n.4 del 28/2/2013;
- che l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dal Direttore della Municipalità avvalendosi della struttura del Servizio Attività Amministrative allo stato privo di dirigenza;
- che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 (art. 1, comma 41) non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente atto

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente ribadite, reiterate e trascritte,

Prorogare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016, richiamato dall'art. 2, comma 2, del Capitolato Speciale di Appalto, parte integrante e sostanziale del contratto, il Contratto **Rep. n.86185 del 16.01.2018 stipulato con la società E.P. s.p.a**, in persona del legale rappresentante p.t. sig. **D'Abaco Carlo**, con sede legale in Roma alla via G. Palumbo n. 26 e sede amministrativa in Napoli alla Via Terracina n.188, C.F./P. IVA 05577471005;

Affidare conseguentemente alla **E.P. s.p.a**, il servizio di refezione scolastica per le scuole comunali dell'infanzia e per le scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado ricadenti sul territorio

della Municipalità 8 Chiaiano, Piscinola Marianella, Scampia, per il trimestre ottobre/dicembre 2018, dell'anno scolastico 2018/2019, agli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto **Rep. n. 86185 del 16.01.2018** ;

Stabilire che il servizio, per il trimestre ottobre/dicembre 2018, trova copertura sulle risorse già imputate allo stesso titolo, incrementate delle economie di spesa realizzate sugli importi liquidati nel primo semestre 2018;

Integrare l'impegno di spesa n. 4050/2017, già assunto con la determinazione n. 8 del 7.11.2017, di € 301.218,38 IVA inclusa al 4% sul capitolo 104201/8 **del Bilancio 2018**, missione 4 - programma 6 - titolo I macroaggregato 3;

Dare atto che l'obbligo di accertamento preventivo di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. è stato assolto, giusta nota PG/2017/110290 del 09/02/2017 della Direzione Centrale Servizi Finanziari - Ragioneria Generale, con la verifica dello stanziamento di cassa per l'anno 2018 presente sul capitolo 104201/8;

Disporre, altresì, la trasmissione del presente atto al Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare Area Forniture e Servizi per gli adempimenti di competenza.

p. Il Dirigente Il Direttore
Dott.ssa Maria Rosaria Fedele

Si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti documenti composti complessivamente da 16 pagine:

1. Contratto Rep. n.86185 del 16.01.2018;
2. note del 21.06.2018 e del 25.06.2018 - E.P. s.p.a.
3. DURC prot. INAIL_10884212 – E.P. s.p.a.



MUNICIPALITA' 8

CHIAIANO – PISCINOLA MARIANELLA – SCAMPIA

SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

Determinazione n. 6 del 26.06.2018

Letto l'art. 147/bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012;

Ai sensi dell' art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sull'intervento..... capitolodel bilancio

Data.....

IL RAGIONIERE GENERALE

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

Si attesta che la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, ha avuto inizio il

p. IL SEGRETARIO GENERALE